

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge tra:

- [redacted] iscritta nel registro delle [redacted] in [redacted] seguito per brevità il "Promittente Cedente" o "Cedente" o E [redacted]

- [redacted] iscritta nel registro delle imprese di [redacted] al nr. [redacted] in persona dell'amministratore unico [redacted], di seguito per brevità "Promittente Cessionario" o "Cessionario" o ' [redacted]

di seguito ognuna come la "Parte" ed entrambe come le "Parti"

PREMESSO CHE

1. La Cedente si occupa della commercializzazione all'ingrosso di prodotti alimentari che esercita con l'impiego di mezzi e di personale nella sede di Modugno alla via dei gerani n.15;
2. Il Cedente ha un contenzioso in essere con il Ministero delle politiche agricole per cui vanta un importo di €.196.206,94. Detto somma deriva dalla rendicontazione effettuata nell'ambito dell'appalto denominato "latte nelle scuole" ed oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Bari dapprima in €.570.309,30 (provvedimento del 09/05/2023) e poi ridimensionato in €.196.206,94 a seguito della riduzione operata dal Tribunale con il provvedimento del 14/09/2023 (all.1). Le somme sono attualmente depositate presso il FUG in attesa che il Tribunale accerti la regolarità o meno dell'operato della società
Il Cessionario dichiara di aver visionato la documentazione relativa sia all'appalto che alla rendicontazione e contenzioso in essere;
3. Il Cedente versa in stato di crisi ed intende accedere al C.C.I.I. ed in particolare alla strumento del concordato preventivo con continuità indiretta con previsione di cessione dell'azienda al fine di poter preservare una serie di asset aziendali come l'avviamento;
4. In funzione di quanto dichiarato dalla Cedente al punto 3 delle premesse occorre sottoporre agli organi della procedura il presente accordo al fine di poter dimostrare la convenienza per la procedura in alternativa alla liquidazione giudiziale nonché per ottenere l'assenso sia del Tribunale che del ceto creditorio e/o sottoporre ad asta competitiva;
5. Fruitlogistica si è dichiarata disposta ad acquisire il credito litigioso di cui al punto 2 delle premesse subordinatamente all'approvazione di cui ai precedenti punti delle premesse;

tanto premesso tra le Parti si conviene quanto segue:

1. La Parte Cessionaria si dichiara disposta a versare la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per l'acquisto del credito di €.196.206,24 oltre interessi oggetto di contenzioso con il Ministero delle politiche agricole come meglio esposto ed alle condizioni indicate nelle premesse e si impegna, in caso di perfezionamento della cessione, a subentrare nella posizione processuale entro 30 giorni dalla data di passato

in giudicato dell'omologa del concordato del Cedente e con assunzione di ogni rischio e/o onere nel giudizio in corso ed in quelli successivi;

2. La presente scrittura vincolerà le parti solo a seguito dell'espressa approvazione della proposta di Concordato preventivo o altra misura prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e suo passato in giudicato.
3. Per quanto non espressamente convenuto le Parti si rimettono a quanto civilisticamente previsto ed agli usi;
4. Il foro competente sarà Bari.

Modugno, 13/10/2025

All.:

1. provvedimento del Tribunale di Bari del 14/09/2023.



Tribunale di Bari

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il G.I.P. dott.ssa Anna Perrelli

rilevato che nel presente procedimento è stato disposto il sequestro preventivo di denaro nella disponibilità della società in misura non superiore ad € 570.309,60 corrispondente al finanziamento erogato dal MIPAAF nell'ambito del Programma Operativo riportato nella rubrica di accusa;

vista l'istanza di revoca del sequestro e in subordine di una riduzione parziale dell'ammontare indicato nella misura di €196.206,94 formulata dalla difesa di in data 26/07/2023;

visto il parere negativo formulato dal P.M. con atto del 12.9.2023;

ritenuto di ribadire le argomentazioni poste alla base del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione alla ritenuta ricorrenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso relativamente alla sussistenza del *fumus* e del *periculum* anche in ragione della incontestata artificiosità della documentazione relativa ai bonifici disposti dalla alla R.T.I., della scarsa chiarezza in merito alle ragioni che hanno determinato tale condotta da parte del e soprattutto della prova dell'oggettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture;

ritenuto, tuttavia, di dover accogliere la richiesta di riduzione dell'ammontare sottoposto a sequestro, condividendosi le argomentazioni difensive con riferimento alla quantificazione del "profitto" e, quindi, nel limite indicato di €196.206,94 (corrispondente alla somma dell'imponibile delle 8 fatture emesse dalla) atteso che come ampiamente provato per *tabulas* il nella sua qualità ha effettivamente adempiuto alle prestazioni oggetto dell'appalto così come accertato nel processo verbale di controllo del 23.9.2019 e dal certificato di verifica di conformità del 30.9.2019 fino all'importo di €393.453,28 ;

ritenuto, infatti, che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità concepisce il profitto, anche in materia di confisca per responsabilità degli enti, unicamente come **vantaggio legato al reato presupposto da un nesso eziologico diretto**, poiché solo in tal modo può dirsi salvaguardata la funzione special-preventiva accordata alla misura; il prefato collegamento può dirsi sussistente unicamente allorché le utilità economiche verso le quali si indirizza la pretesa ablatoria dello Stato traggano linfa dai rapporti giuridici che intercorrono tra l'ente e l'autore del reato presupposto (quale ad esempio il rapporto di mandato, di amministrazione, ecc.), e sempreché il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente medesimo.

Rilevato, peraltro, che la suddetta soluzione è stata accolta anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26654 del 2008); ad avviso della Suprema Corte, invero, anche in questi casi opera il principio secondo cui *"il profitto presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo"*;

P.T.M.

Riduce l'ammontare del sequestro nei confronti della , alla concorrenza di € 196.206,94 .

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito .

Bari 14.9.2023

Il Gip
Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Anna PERRELLI



**Guardia di Finanza
COMPAGNIA ALTAMURA**

Sezione Operativa Volante

Via V. Veneto n. 55, 70022 Altamura(BA) - Tel. e Fax 080/3115401

PEC: ba1580000p@pec.gdf.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 2023, addì 21 del mese di settembre, in Altamura (BA), presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene redatto il presente verbale.

VERBALIZZANTI

<i>Grado</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Reparto di appartenenza</i>
Lgt	LEANZA	Giuseppe	Compagnia Altamura
App. s. Q.S.	PALMIERI	Vincenzo	

PARTE

_____ e
_____ identificato a mezzo Carta d'identità n. _____
_____ } nella sua qualità di
indagato nell'ambito del provvedimento nr. 239/22 R.G.N.R. mod. 21 EPPO e 4113/2023 R.G. GIP.

PREMESSA

Si premette che il G.I.P. del Tribunale di Bari – dott.ssa Anna PERRELLI ha emesso, in data 09/05/2023, il "Decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 321 del C.P.P.", n. 4113/23 R.G. GIP nell'ambito del P.P. n. 239/22 R.G.N.R. mod. 21 EPPO, con il quale ha disposto il sequestro preventivo di denaro nella disponibilità della società _____, con sede legale in _____

_____ in misura non superiore a € 570.309,30 (Frode in pubbliche forniture finanziate con risorse europee – fondo FEAGA 2019/2020 - Reg. consiglio del 1308/2016) e, ove ciò non fosse possibile, il sequestro, fino alla concorrenza di tale somma, di beni mobili o immobili nella disponibilità _____

Il suddetto provvedimento, per l'esecuzione, perveniva a Questo Reparto dalla Procura Europea – EPPO – Ufficio di Roma – a firma della Procuratrice Europea Delegata Dott.ssa Mariarosaria GUGLIELMI.

Per quanto sopra, questo Reparto appurava, attraverso l'Anagrafe dei Rapporti, **la presenza di rapporti bancari e quindi di somme di denaro direttamente riconducibili al profitto del reato** (quantificato in € 570.309,30).



Guardia di Finanza
COMPAGNIA ALTAMURA

segue verbale delle operazioni compiute redatto

foglio n.2

All'esito degli accertamenti predetti veniva operato il sequestro delle disponibilità finanziarie come di seguito descritto:

✓ in data **22/05/2023** è stato sottoposto a sequestro il saldo attivo, pari a **complessivi € 570.309,30**, contabilizzato alla data del **19/05/2023**, presente sul **rapporto n.** _____ (Conto corrente ordinario) intestato alla società _____ radicato presso la banca _____ - filiale _____ alla quale è stato notificato il verbale di sequestro.

L'istituto di credito interessato, in esecuzione e ottemperanza dell'art. 2 D.L. 143/2008, convertito con legge n. 181/2008, provvedeva a intestare, al Fondo Unico di Giustizia (iban: _____), l'importo di € 570.309,30 sottoposto a sequestro preventivo.

In data 26/07/2023 la difesa di _____ formulava istanza di revoca del sequestro e in subordine riduzione parziale dell'ammontare indicato nella misura di € 196.206,94.

In data 14/09/2023 il G.I.P. del Tribunale di Bari – dott.ssa Anna PERRELLI, ritenendo di dover accogliere la richiesta presentata dal difensore del sig. _____, disponeva la riduzione dell'ammontare del sequestro nei confronti della _____ alla concorrenza di € 196.206,94.

In data 20/09/2023 questo Reparto trasmetteva, alla Banca Monte dei Paschi di Siena, a mezzo pec, copia del dispositivo emesso dal G.I.P. di Bari con il quale si disponeva la riduzione dell'ammontare del sequestro nei confronti della _____ alla concorrenza di € 196.206,94.

FATTO

Premesso quanto sopra, in data odierna, alle ore 16,30 circa i sottoscritti militari verbalizzanti, ufficiali e agenti di P.G. in esecuzione del citato decreto nr. 239/22 R.G.N.R. mod. 21 EPPO e nr. 4113/2023 R.G. GIP del 14/09/2023 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari – dott.ssa Anna PERRELLI, mediante redazione del presente verbale, procedono, nei confronti della parte, al dissequestro della somma di € 374.102,66 (€ 570.309,30 - € 196.206,94), così come disposto dall'A.G. di Bari, con conseguente sblocco e immissione della stessa nella libera disponibilità della società _____

L'importo di € 196.206,94, così come disposto con il richiamato Decreto n. 4113/23 R.G. GIP emesso in data 14/09/2023 nell'ambito del P.P. n. 239/22 R.G.N.R. mod. 21 EPPO dal G.I.P. del Tribunale di Bari – dott.ssa Anna PERRELLI, rimane oggetto di sequestro presso il c/c _____ intestato al F.U.G. ove il medesimo è stato canalizzato.

Il presente atto che si compone di n. 02 pagine viene redatto in triplice copia.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.

I VERBALIZZANTI

[Handwritten signatures of the verbalizers]

[Handwritten signature of the party]

Da:
Inviato: lunedì 13 ottobre 2025 18:36
A:
Oggetto: proposta di acquisto in concordato preventivo con continuità indiretta
Allegati: CCF_000412(1).pdf; CCF_000413(1).pdf